

All. A) Del. n. 222 del

composto da n. 3 pagine

A.S.L. VCO. 31 MAGGIO 2016

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
Via Mazzini n. 117 - 28887 OMEGNA (VB)
Tel. 0323/868111 – Fax 0323/643020
Cod. Fisc. e P. IVA 00634880033

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Con la presente scrittura privata

tra

l'A.S.L. – VCO con sede in Omegna Via Mazzini 117 – Codice Fiscale e P.IVA 00634880033, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso, nato a Catania (CT), il 13.09.1952, ivi domiciliato per la carica, che dichiara di agire in nome e per conto dell'ASL VCO (d'ora innanzi denominata "COMODANTE")

ed

L'ASSOCIAZIONE SETTE CHAKRA con sede in Intra, Via San Fabiano 42/P1 – P.IVA/C.F. 93022840032, legalmente rappresentata da Iori Luigi, nato a _____ il _____, che dichiara di agire in nome e per conto dell'Associazione Sette Chakra di Intra (d'ora innanzi denominato "COMODATARIO")

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il Comodante dà e concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che a tale titolo riceve ed accetta in perfetto stato di funzionamento, il seguente bene, debitamente collaudato (si allega certificato di collaudo), di cui il Comodante conserva la proprietà:

n. 1 defibrillatore semiautomatico n° inv. _____, matr. _____

Ital tbs _____

Art. 2 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data di consegna del bene, con l'intesa che il Comodante potrà richiederne in qualsiasi momento la restituzione, con semplice richiesta scritta, con preavviso di 30 giorni.

Art. 3 – Oneri del Comodatario

Il Comodatario si impegna ad utilizzare il bene oggetto del presente contratto di comodato esclusivamente per scopi attinenti le finalità di cui al progetto "VCO Emergenza Cuore".

Il Comodatario si impegna a custodire e conservare il bene suddetto con la massima diligenza servendosene per l'uso proprio a cui è destinato, a mezzo di proprio personale tecnicamente qualificato.

Il contratto si risolverà automaticamente per fatto e colpa del comodatario nell'ipotesi di mutata destinazione dell'uso del bene.

Il Comodatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comodante, qualora, per obsolescenza o fine utilizzo, il bene oggetto di comodato non sia più utilizzato, al fine di attivare i provvedimenti conseguenti (Deliberazione di Fuori Uso ai sensi della L.R. 8/95, ecc.).

Il Comodatario ha l'obbligo di restituire il bene oggetto del presente contratto, a propria cura e spese, nelle condizioni nelle quali è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

L'utilizzo del D.A.E. (defibrillatore automatico esterno) dovrà essere effettuato a cura di personale appositamente formato.

Art. 4 – Spese per l'uso della cosa

Il Comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria ed alla manutenzione straordinaria, per il mantenimento in efficienza del bene ceduto in comodato.

Le spese occorrenti all'acquisto di materiali e prodotti d'uso e consumo, sono a carico del Comodatario.

Art. 5 – Modifiche ed addizioni

Il Comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione al bene concesso in comodato, senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del comodante.

Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite dal Comodatario, anche con la tolleranza del Comodante, resteranno di proprietà del Comodante, il quale non sarà tenuto a corrispondere al Comodatario alcuna indennità, rimborso o compenso.

Negli altri casi, il Comodatario avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, dello stato di efficienza del bene nello stato in cui questi lo ha ricevuto, a semplice richiesta del Comodante anche in corso di comodato.

Art. 6 – Divieto di cessione

Il Comodatario non può cedere ad alcuno il godimento del bene oggetto del presente contratto, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, neppure temporaneamente.

In caso contrario il Comodante potrà richiedere l'immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno.

Art. 7 – Responsabilità

Il Comodatario è costituito custode dei beni oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante ed i terzi, dei danni causati per sua colpa o negligenza o dall'uso improprio dei suddetti beni.

Il Comodatario esonerà espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi.

Il Comodante assume a proprio carico gli oneri assicurativi per la copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo del D.A.E. nei confronti dei terzi, a condizione che tale utilizzo sia effettuato a cura del personale volontario laico appositamente formato.

Art. 8 – Prescrizioni di sicurezza

Il Comodatario si obbliga a rispettare, e a far rispettare al personale addetto all'uso del bene oggetto di comodato, le prescrizioni ed i divieti atti ad ottemperare alla D.lgs 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (radioprotezione), nonché delle disposizioni specifiche riguardanti la sorveglianza per i gas anestetici e di tutte le altre vigenti disposizioni di legge a tutela dei lavoratori di cui dichiara di aver preso e fatto prendere a tutto il personale interessato piena e perfetta conoscenza.

Art. 9 – Clausola fiscale

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR N. 131/86.

Art. 10 - Modifiche al contratto

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere approvata se non mediante atto scritto.

Art. 11 – Applicazione delle norme

Per quanto non previsto, il presente contratto resta regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Omegna li

PER IL COMODANTE
A.S.L. V.C.O.

Il Direttore Generale
(Giovanni Caruso)

PER IL COMODATARIO
ASSOCIAZIONE SETTE CHAKRA

(Iori Luigi)

